

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA M04

“Investimenti in immobilizzazioni materiali”
(art. 17 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 4.2

“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.2.2

“Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l’efficienza energetica.

INDICE

Premessa	pag. 3
Articolo 1 – Definizioni	pag. 3
Articolo 2 – Obiettivi e finalità	pag. 3
Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento	pag. 4
Articolo 4 – Soggetti beneficiari	pag. 4
Articolo 5 – Tipologie di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese	pag. 6
- Spese ammissibili	
- Decorrenza dell'ammissibilità delle spese	
- Spese non ammissibili	
Articolo 6 – Agevolazioni previste	pag. 12
<input type="checkbox"/> Intensità della spesa pubblica	
<input type="checkbox"/> Massimali	
Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni	pag. 14
- Progetti di filiera organizzata	
- <i>Demarcazione OCM</i>	
- <i>Impegni e obblighi ex post</i>	
Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno	pag. 19
- Altre disposizioni	
Articolo 9 – Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno	pag. 23
Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie	pag. 26
Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando	pag. 34
Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno	pag. 34
Articolo 13 – Provvedimenti di concessione	pag. 39
Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe	pag. 40
Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	pag. 42
Articolo 16 – Varianti <i>ed adeguamenti tecnici</i>	pag. 42
Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento	pag. 44
<input type="checkbox"/> Anticipi	
<input type="checkbox"/> Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)	
<input type="checkbox"/> Saldi	
<input type="checkbox"/> Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute	

- Modalità di pagamento
- Conservazione e disponibilità dei documenti
- Parziale realizzazione dei lavori

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento	pag. 49
Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità	pag. 50
Articolo 20 – Controlli in loco	pag. 50
Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, revoche, sanzioni	pag. 51
Articolo 22 – Stabilità delle operazioni	pag. 52
Articolo 23 – Controlli ex post	pag. 53
Articolo 24 – <i>Altre</i> disposizioni	pag. 53
1. Errori palesi;	
2. Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro – prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura;	
3. Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario;	
4. Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento;	
5. Divieto di doppio finanziamento;	
6. Cessione di aziende.	
Articolo 25 – <i>Disposizioni generali</i>	pag. 55

PREMESSA

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito della **Misura 4** “*Investimenti in immobilizzazioni materiali*” - **Sottomisura 4.2** “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR 2014/2020 del Lazio la

Tipologia di operazione 4.2.2.

“Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l'efficienza energetica.

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

La presente Tipologia di Operazione ha come scopo quello di rendere più efficiente l'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare.

Tale Tipologia di Operazione introduce un regime di sostegno per le imprese *agroalimentari*-che realizzano *nella Regione Lazio* investimenti materiali *e/o immateriali* finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi in agricoltura e nell'industria di trasformazione, commercializzazione *e/o* lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'Allegato I.

L'operazione sostiene investimenti nelle imprese agroalimentari finalizzati alla riduzione dei consumi di energia: tali interventi di efficientamento energetico costituiscono un elemento fondamentale per perseguire obiettivi di carattere ambientale e, nel contempo, ridurre i costi di produzione.

I settori produttivi per i quali sono previsti gli investimenti sono:

Ortofrutticolo

Vitivinicolo

Lattiero/Caseario

Carne

Olivicolo



REGIONE
LAZIO



Ovicaprino

Cerealicolo

Florovivaistico

Per avere accesso ai benefici, i soggetti richiedenti devono proporre investimenti che:

- a. siano coerenti con la **Priorità P3** cui l'operazione stessa concorre:

“Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”.

- b. siano coerenti con la **Focus Area 5 B** in cui si colloca:

“Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare”

- c. mirino al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni specifici e/o trasversali:

F.9 *Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione*

F.32 *Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria*

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale *del Lazio*. Gli investimenti, pertanto, dovranno essere *in ogni caso* ubicati su detto territorio. Per il rispetto di detta condizione, nel caso di trasformazione, trasformazione e commercializzazione attuata da azienda agricola, si fa riferimento all'ubicazione del centro aziendale che è da intendersi il luogo dove ricade la maggior parte della superficie delle strutture operative. In assenza di strutture operative si fa riferimento alla maggior parte della SAU aziendale”.

Nel caso di investimenti che riguardano strutture operative/impianti destinati alla trasformazione, trasformazione e commercializzazione, attuati da imprese agroindustriali, da cooperative, è necessario che gli stessi ricadano nel territorio regionale.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:

1. le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o

sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca, così distinte:

- microimprese, piccole e medie imprese;
- imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro);
- grandi imprese.

Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al Reg. (UE) n. 702/2014;

Il prodotto finale può non ricadere nell'allegato I del Trattato. Qualora ricorra tale fattispecie saranno introdotte le limitazioni previste dal quadro normativo di riferimento (aiuto in *de minimis*).

Si precisa che:

- per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- per sviluppo dei prodotti agricoli si intende l'introduzione di tecnologie e procedure tese a sviluppare prodotti nuovi o di qualità superiore, ad aprire nuovi mercati soprattutto nel contesto della filiera corta;
- gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato I del Trattato;
- non è ammissibile la sola vendita al dettaglio se non collegata alle attività di trasformazione svolte dall'impresa;

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Qualora i beneficiari siano anche produttori della materia prima agricola, questa deve rappresentare un quantitativo inferiore al 40% rispetto al totale della materia prima trasformata, trasformata e commercializzata.

ARTICOLO 5

Tipologie di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese.

Sono ritenuti ammissibili interventi, per investimenti materiali e/o immateriali che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

- diagnosi energetica o *audit* energetico ai sensi della normativa europea;
- razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi di alimentazione elettrica ed illuminazione impiegati nei cicli produttivi e nelle strutture interessate dal processo produttivo;
- interventi di isolamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo al fine di migliorare le prestazioni energetiche quali ad esempio cappotto termico esterno, sostituzione infissi esterni;
- interventi di razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, impiegati nei cicli produttivi e nelle strutture interessate dal processo produttivo esclusi impianti obbligatori ai sensi della normativa vigente;
- acquisizione e installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione dei prodotti e/o erogazione di servizi;
- acquisizione e installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.
- Acquisizione/miglioramento di hardware e software finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Audit o diagnosi energetiche

Si specifica, che gli *audit* o diagnosi energetiche saranno svolte in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo del 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.”

I soggetti che svolgeranno le diagnosi sono previsti all’art. 8 comma 2 e art 12 comma 3 del D.Lgs sopra richiamato.

Gli *audit* energetici saranno realizzati come previsto all’art 12 comma 2 del D.Lgs 102/2014 e conformemente all’Allegato n. 2 “Criteri minimi per gli *audit* energetici” al Decreto stesso, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia.

L’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 prevede quanto segue: “Le grandi imprese, nonché le imprese a forte consumo di energia, devono eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità all’allegato 2 al decreto in esame. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 del presente decreto.”

Spese ammissibili

Nell’ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

- A. costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica.;
- B. acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature;
- C. spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti materiali di cui sopra, quali:
 - 1. acquisto di software dedicati ai processi produttivi di trasformazione, commercializzazione dei prodotti;
 - 2. acquisto di brevetti e licenze;
 - 3. organizzazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare connessi al progetto presentato;

D. spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere A) e B), nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali” - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”. Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto può essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”.

La somma degli importi relativi alle spese generali di cui alla lettera D) e delle spese per la realizzazione degli investimenti immateriali di cui alle lettere C non possono superare, nel loro complesso, il 20% della spesa totale ammessa per la realizzazione degli investimenti materiali di cui alle lettere A) e B). In ogni caso la spesa ammessa per la voce relativa ad “acquisto di brevetti e licenze” di cui alla precedente lettera C(2) non può essere superiore al 10% degli investimenti materiali di cui alle lettere A) e B).

In ogni caso, la somma degli importi relativi alle spese per investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A) e B), dovrà essere almeno pari all’80% dell’ammontare complessivo delle spese ammesse.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell’ambito attuativo della presente tipologia di operazione si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- a) per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, impianti elettrici, impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle “tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio” approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori
- b) per le opere agricole e forestali ai prezziari allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 (**ALLEGATO 1**), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- c) per i fabbricati utilizzati per la trasformazione e commercializzazione nell’ambito dell’esercizio delle attività agricole nell’azienda agricola, ai prezziari allegati alla determinazione dirigenziale n

G04375 del 29/04/2016 (**ALLEGATO 3 e 4**), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;

- d) per tettoie, magazzini e per ricoveri di macchine e attrezzature ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 (**ALLEGATO 5**), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”;
- e) per le macchine/attrezzature trainate o portate e le macchine semoventi i costi di riferimento di cui ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 (**ALLEGATO 6**), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” e nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo” - “Valori massimi per macchine e attrezzature”.

Si fa presente che, qualora l'intervento proposto preveda la realizzazione di investimenti riconducibili alle suindicate lettere b), c), d) ed e) di cui alla Determinazione n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui i manufatti a servizio delle attività siano relativi a tipologie di costruzione che non rientrino nella fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzi regionali di cui alla DGR 412/2012.

Per le verifiche di congruità relative all'acquisto di macchine e dotate di optional, comunque limitato alle sole macchine agricole semoventi, si dovrà dimostrare che tale optional risulta necessario al raggiungimento degli obiettivi del progetto e sarà comunque applicato lo sconto del 20% rispetto al costo di listino. La descrizione dell'optional e del relativo importo dovrà essere specificato nella fattura.

Nel caso in cui la macchina operatrice o l'attrezzatura non rientri tra quelle contemplate nell'Allegato 6 alla suindicata determinazione n. G04375 del 29/04/2016 o comunque nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzi di cui ai punti precedenti, si dovrà

adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Nel caso in cui l'intervento programmato preveda investimenti riconducibili all'ambito di applicazione di più "tipologie di operazioni" della sottomisura 4.2 e qualora l'investimento programmato non sia scorporabile, dovrà essere presentata un'unica domanda di sostegno a valere sul bando pubblico relativo alla tipologia di operazione con prevalenza economica.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg. UE n. 1305/16) di cui alla lettera D) del presente articolo, comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda .

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio,

non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

In ogni caso per l'eleggibilità delle spese sostenute prima dell' ammissibilità della domanda di sostegno i soggetti richiedenti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a sostegno le seguenti spese:

- acquisto di beni immobili;
- acquisto terreni;
- acquisto di macchine, impianti o attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- Contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita. Per la definizione di detti interventi si rinvia alle disposizioni recate dalla Determinazione dirigenziale n. G03831 del 15 aprile 2016 disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative";
- interventi/investimenti di mera sostituzione. Per l'individuazione degli "investimenti di mera sostituzione" si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";
- manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti, riparazioni;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti conferiti, come riportati nei relativi contratti di fornitura e acquisto, provenienti da paesi extracomunitari;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di attrezzature ricreative, attrezzature da ufficio ed altri arredi;
- spese di noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese per realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale dipendente;
- spese relative all'IVA;
- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese relative ad investimenti considerati spese correnti della gestione annuale dell'impresa;

- spese relative al contratto di leasing e le spese accessorie quali il margine del concedente, le spese di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi e la garanzia del concedente, in linea con quanto specificato nel documento P.S.R. approvato e nella determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- spese relative ad investimenti da realizzare, diversi dagli investimenti strutturali per i quali è richiesta l'immediata cantierabilità, che alla data della presentazione della domanda di sostegno risultassero privi del certificato di agibilità.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:

- a. Contributo in conto capitale: da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento;
- b. Contributo in conto interessi;
- c. Garanzie a condizione agevolate.

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

Il beneficiario ammesso a finanziamento con determinazione dirigenziale, può optare, entro la data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del sostegno, per l'utilizzo del Fondo garanzia o del Fondo credito. Le procedure e le tempistiche da rispettare nella scelta degli Strumenti Finanziari saranno definite con successivi atti, all'esito della procedura di approvazione del documento di valutazione ex ante, da parte del Comitato di Sorveglianza.

Rimane fermo che la concessione di contributi in conto interessi o l'accesso a forme di garanzia a condizione agevolata è subordinato alla costituzione dei fondi di cui al paragrafo precedente ed alla definizione e messa a punto delle procedure per il loro effettivo funzionamento.

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.

L'aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazione di produttori.

Nel caso delle “grandi imprese” e delle “imprese intermedie”, come definite nell'articolo 4 “soggetti beneficiari” del presente bando pubblico, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% nel caso in cui l'operazione sia realizzata nell'ambito di un progetto integrato della “filiera organizzata”, ritenuto ammissibile e finanziato nell'ambito della sottomisura 16.10 del PSR 2014/2020 del Lazio.

Nel caso in cui il prodotto finale (prodotto in uscita) non ricada tra quelli inclusi nell'allegato I del Trattato il contributo è concesso nel rispetto del regime “*De minimis*”.

L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

Nel caso in cui l'investimento aziendale sia realizzato a valere su più tipologie di operazione della stessa sottomisura 4.2, il contributo concesso per ciascuna domanda di sostegno presentata in adesione ai diversi bandi pubblici è compatibile e interamente cumulabile.

Il sostegno pubblico concesso con la presente tipologia di operazione nel caso cumulato con altre forme di contributo non può in ogni caso oltrepassare l'intensità di spesa pubblica prevista dal presente bando. Rimangono fermi eventuali divieti di cumulo stabiliti dalla normativa vigente.

Massimali:

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- Euro 2.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile per tutti i soggetti beneficiari;
- Euro 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

Il costo totale dell'investimento non può mai essere superiore ai massimali di cui ai punti precedenti.

Nel caso di partecipazione congiunta dello stesso soggetto beneficiario a più tipologie di operazione della misura 4.2, si applica la seguente condizione:

- il vincolo relativo al limite massimo fissato per il costo totale degli investimenti va ricondotto al totale dell'investimento aziendale complessivo cumulato relativo a tutte le tipologie di operazione attivate per la stessa sottomisura 4.2 il quale cumulo non deve superare il più alto dei limiti massimi stabilito per singola tipologia di operazione. Rimane fermo che per le singole domande di sostegno sono di riferimento i massimali stabiliti per ciascuna tipologia di operazione.

ARTICOLO 7

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare alle seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato ;
2. dimostrare che l'investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori agricoli nella filiera agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica nel settore primario. Tale condizione dovrà essere dimostrata sulla base di conferimenti/acquisti della materia prima con i produttori di base;
3. dimostrare, per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell'investimento, che la materia prima conferita sia per almeno il 60% di provenienza extra aziendale;
Le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli dovranno dimostrare che per le loro attività utilizzano prodotti agricoli primari di provenienza extra aziendale in misura almeno pari al 60% delle produzioni lavorate riferite all'impianto interessato all'investimento programmato, forniti, da produttori agricoli di base singoli e associati. La valutazione dei vantaggi economici per i produttori primari sarà garantita attraverso la presentazione di contratti di fornitura/acquisto o altra documentazione;
4. dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
5. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
6. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria;
7. dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'impresa. A tal fine il richiedente deve:

- a) provvedere alla fornitura dei dati economici e finanziari della propria azienda, utilizzando l'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN.
- b) predisporre una relazione tecnica riguardante gli investimenti che intende realizzare secondo lo schema allegato al presente Bando.

Inoltre in detta relazione tecnica dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione o per la verifica delle altre condizioni di ammissibilità.

I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazione dirigenziale G03871 del 18 aprile 2016 come da ultimo integrata con la determinazione G06624 del 10 giugno 2016;

8. rientrare in una dimensione minima e massima di investimento da realizzare ;
9. dimostrare, per gli interventi strutturali, l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Sono concessi 120 giorni, dopo la pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili, per procedere all'integrazione documentale per l'attestazione del requisito. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. In ogni caso, qualora al momento della presentazione delle domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata la presentazione della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire, ove previsto, oppure la presentazione della dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della "edilizia libera". Nei casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A., il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del

Comune. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

10. comprendere un *audit* energetico preventivo. Tale *audit* non può essere incluso tra i costi ammissibili nel caso in cui costituisca un obbligo che l'impresa è tenuta a rispettare a prescindere dall'ottenimento del finanziamento ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 102/2014 (Grandi imprese - Imprese a forte consumo di energia come nell'art. 2 del Decreto 05/04/2013).
11. contribuire a ridurre i consumi energetici di almeno il 15% rispetto ai consumi di energia primaria (rientra in tale definizione l'energia prodotta da carbone, petrolio, gas ed altre materie assimilabili).
12. gli interventi per la realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi ai fini della vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate/collegate (ai sensi DM 18/4/2005) sono ammessi solo se combinati con altri interventi di trasformazione
13. l'acquisto dei mezzi di trasporto è ammissibile per mezzi specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci connesse all'attività dell'impresa.
14. nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione di cui all'articolo 10 che segue, l'investimento programmato dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo, pari a 20, come stabilito nel successivo Articolo 10 "Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie".

Gli interventi supportati nell'ambito della presente tipologia di operazione non sono finalizzati alla produzione di energia e l'eventuale energia anche indirettamente prodotta è destinata solo all'autoconsumo.

Gli investimenti, in tema di efficienza energetica, potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Per le imprese di nuova costituzione, dovrà comunque essere presentato un piano di sviluppo aziendale per dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità

globale della nuova impresa, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo.

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla trasformazione (prodotti in uscita) sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato I del Trattato.

Per interventi che prevedono lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale dell'investimento ammesso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il beneficiario, per l'individuazione delle ditte e l'affidamento dei lavori, è tenuto al rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici.

I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

I beneficiari che intendono partecipare a progetti di filiera organizzata concorrono alle stesse selezioni previste per tutti gli altri progetti.

Progetti di filiera organizzata:

Fatto salvo quanto stabilito nel presente bando, per quanto riguarda i progetti di filiera organizzata si rimanda a quanto previsto nel Bando Pubblico relativo alla sottomisura 16.10 “Supporto alla cooperazione per Progetti della Filiera organizzata”, che attiva la filiera organizzata stessa e che sarà adottato con successivo atto.

I beneficiari della presente tipologia di operazione che hanno aderito a “filieri organizzate” selezionate nell’ambito della sottomisura 16.10 ai quali, in conseguenza, sono stati attribuiti i punteggi previsti dal relativo criterio di selezione, sono tenuti al rispetto, pena la decadenza dell’aiuto, degli obblighi e degli impegni specifici ed aggiuntivi che hanno assunto partecipando al progetto di filiera.

Demarcazione OCM

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Impegni e obblighi ex post

Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione le disposizioni recate dall’articolo 36 dell’Allegato I “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” alla DGR n. 147/2016 richiamate nel successivo articolo 22 del presente bando pubblico

Impegni ex-post contratti di fornitura

Gli impegni assunti con i contratti di fornitura/acquisto della materia prima, sono successivi al completamento dell’investimento e decorrono dalla data di pagamento del saldo finale per una durata non inferiore a 2 (due) anni.

E’ consentita la facoltà al soggetto beneficiario di modificare o integrare i contratti fermo restando l’obbligo di dimostrare la fornitura della materia prima conferita di provenienza extra aziendale per almeno il **60%** della produzione totale annua da trasformare nell’impianto interessato all’investimento programmato,.

Nel caso in cui sia accertato che la percentuale di materia prima proveniente dai produttori agricoli sia inferiore a quella dichiarata e riportata nei contratti si procederà al recupero del contributo

erogato, in conformità alle disposizioni recate in materia di riduzioni e sanzioni come definite nel sistema dei controlli.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica** che dovrà essere compilata secondo i contenuti previsti nella traccia allegata al presente bando secondo quanto già previsto al punto 7 lettera b) dell'articolo 7. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione del miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'impresa, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo e i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate. Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato.
2. **“Business Plan”** che l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell'implementazione dei dati economici e finanziari dell'azienda.
3. **Atti progettuali e computo metrico estimativo analitico** dei lavori, laddove previsto, relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni, di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese. Il costo previsto per l'investimento dovrà essere suddiviso per le categorie di spese. Per “categorie di spese” si intendono le “tipologie di intervento”, nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l'articolazione del piano finanziario delle spese ammissibili riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

4. **Contratti di fornitura/acquisto della materia prima stipulati a norma dell'Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27.**

I contratti di fornitura/acquisto della materia prima di provenienza extra aziendale, devono esplicitare le condizioni concordate tra le parti e l'obbligo, da parte del titolare della domanda di sostegno, di ritirare il prodotto alle migliori condizioni di mercato, per una durata non inferiore a 2 (due) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Il conferimento del prodotto potrà essere dimostrato, al momento dell'inoltro dell'istanza, tramite la presentazione di contratti di fornitura/acquisto stipulati a norma dell'Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27 debitamente firmati e corredati dalla fotocopia dei documenti di identità dei contraenti.

In alternativa ai contratti di fornitura/acquisto possono essere presentati:

- per le Organizzazioni di Produttori, Cooperative agricole o Consorzi di cooperative, comprese quelle con vincolo di conferimento: elenco dei propri associati conferitori di prodotto oggetto di intervento, riportanti i dati anagrafici, l'ubicazione dell'azienda, la superficie interessata, la produzione conferita per qualità e quantità, a firma del presidente del consiglio di amministrazione;
- per il comparto olivicolo, idonea documentazione (Registro di carico e scarico su portale SIAN) tesa a dimostrare la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base;
- nel caso di prodotti per i quali "particolari situazioni strutturali della filiera", rendono oggettivamente impossibile la stipula di contratti di fornitura con i produttori di base, può essere presentata idonea documentazione alternativa con la quale dovrà essere specificata e dimostrata la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima, evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base. Si considerano quali "particolari situazioni strutturali della filiera" quelle nelle quali la struttura organizzativa della filiera sia caratterizzata da un numero elevato di piccoli produttori che realizzano quantitativi limitati dello specifico prodotto a condizione che l'impresa richiedente dichiari sotto la propria responsabilità la sussistenza di consolidati rapporti commerciali

5. **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione.**

Dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa progettuale - Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri - riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato all'intervento. Dovrà essere indicata la data relativa al rilascio dell'ultimo provvedimento acquisito per l'immediata cantierabilità.

Qualora la domanda di sostegno risulti incompleta, l'integrazione documentale per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità può essere effettuata anche successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i **centoventi (120) giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale di autorizzazione alla concessione del contributo. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinato all'acquisizione di tutta la documentazione mancante. Il termine dei **centoventi (120) giorni** può essere derogato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, fermo restando che dovrà essere opportunamente motivato e previa istanza del richiedente e relativa autorizzazione dell'ADA competente.

In sintesi, qualora non sia disponibile tutta la documentazione attestante la immediata cantierabilità, in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere, comunque, presentata:

- la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire ove previsto, riportante la data di presentazione in Comune;
oppure:
- una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della "edilizia libera" .

6. **Agibilità**

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

7. Dichiarazione di informazioni relative alla qualifica di PMI

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta utilizzando il Modello di “Dichiarazione Informazioni relative alla qualifica di PMI” allegato al presente Bando, che sintetizza, nel rispetto della normativa, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione dell’impresa.

8. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

a) deliberazione dell’organo competente con la quale si richiama:

- l’atto costitutivo e/o lo statuto,
- gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

ed a seguire, nello specifico:

- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
- si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto).
- si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
- si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

b) bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;

9. Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

Altre disposizioni

La Relazione Tecnica di cui al punto 1, gli elaborati progettuali di cui al punto 3 e quella per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità di cui al punto 5 devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di investimento programmate ed abilitati all'esercizio della professione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

ARTICOLO 9

Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro il **20 febbraio 2017**.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i **cinque (5) giorni** lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del *potenziale* beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (rilascio informatico) della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia un'autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi della 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Piano aziendale degli investimenti - Business Plan On Line (BPOL) - utilizzando l'applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno.

Le modalità di compilazione del **Business Plan On Line** (BPOL) sono riportate nell'apposito **Manuale Utente** raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA.

E' consentita la presentazione congiunta da parte di uno stesso soggetto, nell'ambito di una stessa fase temporale di raccolta, di più domande di sostegno a valere su bandi pubblici relativi a diverse tipologie di operazione afferenti alla stessa sottomisura 4.2. In tal caso, a fronte di più domande di sostegno, il richiedente, relativamente all'investimento aziendale considerato nel suo complesso, dovrà provvedere alla presentazione di un'unica relazione tecnica, che nella descrizione degli investimenti programmati tenga conto dell'azienda considerata nel suo insieme, e di un unico piano aziendale, anch'esso da predisporre considerando l'impresa nel suo insieme. Tali elaborati, oltre ad eventuali altri documenti, dovranno essere allegati, in formato digitale a ciascuna domanda di sostegno.

Come già specificato nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico nel caso in cui l'intervento programmato preveda investimenti riconducibili all'ambito di applicazione di più "tipologie di operazioni" della sottomisura 4.2 e qualora l'investimento programmato non sia scorporabile, dovrà essere presentata un'unica domanda di sostegno a valere sul bando pubblico relativo alla tipologia di operazione con prevalenza economica.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che in fase di controllo amministrativo (istruttoria amministrativa), si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

In applicazione dell'articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 "Correzione e adeguamento di errori palesi", come recepito dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/16, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione dei punteggi attribuibili alle singole domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione, sul quale il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole e le modalità per l'attribuzione dei punteggi stessi.

Le domande di sostegno attivate con la presente tipologia di operazione e ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla

base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

4.2.2 Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l'efficienza energetica

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
APPROCCIO COLLETTIVO	Progetti integrati e per quelli che si inseriscono all'interno di filiere organizzate	4.2.2.A	Progetti inseriti in " <i>Filiere organizzate</i> " per l'integrazione lungo la filiera.	30	30	30
PRIORITA' RELATIVE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE: TIPOLOGIE DI INTERVENTO	Maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima	4.2.2.Ba	<i>Tipologie di intervento:</i> investimenti relativi alla prima installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione dei servizi. La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza economica.	12	12	12
		4.2.2.Bb	<i>Tipologia di intervento:</i> investimenti che prevedono l'isolamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo. La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza economica.	9		
		4.2.2.Bc	<i>Tipologia di Intervento:</i> investimenti per la razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi già esistenti di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione impiegati nei cicli produttivi. La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza economica.	6		
		4.2.2.Bd	<i>Tipologia di intervento:</i> investimenti che prevedono l'installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento. La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza economica.	3		

<p style="text-align: center;">PRIORITA' RELATIVE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE: CARATTERISTICHE PROGETTUALI</p>	<p style="text-align: center;">Riduzione del consumo energetico rispetto ai consumi di energia primaria così come desumibile dall'Audit energetico</p>	4.2.2.Ca	<p>Riduzione di Consumo di Energia desumibile dall'Audit energetico tra il 15% e il 20%. Investimenti che contribuiscono a ridurre i consumi energetici rispetto ai consumi di energia primaria. L'attribuzione della priorità si basa sul livello percentuale di riduzione dei consumi (uguale o superiore a 15%) così come desumibile dall'audit energetico rispetto ai consumi di energia primaria.</p>	8	16	34
		4.2.2.Cb	<p>Riduzione di Consumo di Energia desumibile dall'Audit energetico superiore al 20%. Investimenti che contribuiscono a ridurre i consumi energetici rispetto ai consumi di energia primaria. L'attribuzione della priorità si basa sul livello percentuale di riduzione dei consumi (uguale o superiore a 15%) così come desumibile dall'audit energetico rispetto ai consumi di energia primaria.</p>	16		
		4.2.2.D	<p>Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare nel raggio di 70 Km di distanza. La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo da trasformare proviene da contratti di conferimento stipulati con produttori di base il cui centro aziendale ricade a distanza di 70 Km dall'impianto di trasformazione.</p>	12	12	
		4.2.2.E	<p>Adesione a Progetti Europei di efficienza energetica Adesione del beneficiario a progetti europei (come ad esempio: Sinergia-ENE, ecc...) che abbiano come obiettivo quello di migliorare l'efficienza energetica delle PMI attraverso il trasferimento di modelli innovativi che permettano di ridurre i consumi energetici.</p>	6	6	
		<p style="text-align: center;">PRIORITA' SETTORIALI</p>	<p style="text-align: center;">Priorità settoriali</p>	4.2.2.Fa	<p>Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico aziendale nelle aziende zootecniche. La priorità è attribuita nel caso in cui in cui si interviene su strutture dedicate all'allevamento animale o nel caso in cui l'ordinamento aziendale prevalente sia quello zootecnico.</p>	
4.2.2.Fb	<p>Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nel settore ortofrutticolo. La priorità è attribuita nel caso in cui in cui si interviene su strutture destinate ad attività connesse alla filiera ortofrutticola o nel caso in cui l'ordinamento aziendale prevalente ortofrutticolo.</p>			5		
4.2.2.Fc	<p>Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nel settore vitivinicolo o olivicolo.</p>			5		

PRIORITA' AZIENDALI	Garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base, tenendo conto di indicatori/parametri oggettivi e valutabili quali la certezza dei conferimenti/acquisti e il trasferimento del valore aggiunto e dimostrazione che il progetto comporti vantaggi occupazionali	4.2.2.G	Contratti di fornitura/acquisto del prodotto nel medio periodo o certezza del conferimento. La priorità viene attribuita se, al momento della presentazione della domanda di sostegno, vengono presentati contratti di fornitura/acquisto per almeno due anni a decorrere dalla realizzazione del progetto stipulati secondo le normative vigenti o nel caso in cui il conferimento sia effettuato dagli stessi soci.	6	6	16
		4.2.2.H	Contratti di acquisto stipulati con OP riconosciute come definiti dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013.	6	6	
		4.2.2.I	Sicurezza sul lavoro. Il punteggio viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente.	2	2	
	Progetti dedicati al consolidamento e allo sviluppo di produzioni di qualità	4.2.2.L	Progetti dedicati al consolidamento e allo sviluppo di produzioni di qualità. La priorità è attribuita nel caso in cui la prevalenza, in termini quantitativi, del prodotto agricolo di base conferito sia ottenuto nell'ambito di un Sistema di Qualità Riconosciuta.	2	2	
Punteggio massimo ottenibile					100	100
PUNTEGGIO MINIMO (*) : 20 punti da ottenere sommando almeno n. 2 criteri di selezione						

(*) Per il calcolo del punteggio minimo non può essere utilizzato il criterio 4.2.2.A relativo a progetti inseriti in "Filiera organizzate".

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani

Ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione ispirati ad elementi oggettivi già in possesso, di cui alla tabella sopra riportata, saranno ritenute ammissibili, *per quanto di pertinenza*, esclusivamente le attività e gli interventi verificabili e controllabili previsti nel Piano aziendale degli investimenti della domanda di sostegno sul portale SIAN.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio:

A. Progetti inseriti in "Filiera organizzate" per l'integrazione lungo la filiera.

La priorità è attribuita se il progetto è inserito in una "filiera organizzata", costruita nell'ambito della cooperazione attivata con la misura 16.10 e selezionata nell'ambito della stessa sottomisura. La priorità 4.2.2.A può essere attribuita solo se la selezione delle filiere organizzate nella misura 16.10 viene effettuata prima della definizione delle graduatorie di ammissibilità della presente misura 4.2.

Ba. Investimenti relativi alla prima installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione dei servizi. La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza economica.

Il conferimento della priorità è attribuita ad investimenti che prevedono la prima installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione dei servizi. Per l'attribuzione della priorità si applica il criterio della prevalenza economica degli investimenti di cui sopra sul totale degli investimenti ammissibili.

Bb Investimenti che prevedono l'isolamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo. La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza economica.

Il conferimento della priorità è attribuita ad investimenti che prevedono l'isolamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo. Per l'attribuzione della priorità si applica il criterio della prevalenza economica degli investimenti di cui sopra sul totale degli investimenti ammissibili.

Bc. Investimenti per la razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi già esistenti di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione impiegati nei cicli produttivi. La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza economica.

Il conferimento della priorità è attribuita ad investimenti che prevedono la razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi o impianti già esistenti di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione impiegati nei cicli produttivi. Per

l'attribuzione della priorità si applica il criterio della prevalenza economica degli investimenti di cui sopra sul totale degli investimenti ammissibili.

- Bd. Investimenti che prevedono l'installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento. La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza economica.
Il conferimento della priorità è attribuita ad investimenti che prevedono l'installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento. Per l'attribuzione della priorità si applica il criterio della prevalenza economica degli investimenti di cui sopra sul totale degli investimenti ammissibili.
- Ca. Riduzione di Consumo di Energia desumibile dall'Audit energetico tra il 15% e il 20%. Investimenti che contribuiscono a ridurre i consumi energetici rispetto ai consumi di energia primaria. L'attribuzione della priorità si basa sul livello percentuale di riduzione dei consumi (uguale o superiore a 15%) così come desumibile dall'audit energetico rispetto ai consumi di energia primaria.
La priorità è attribuita se la riduzione di consumo di energia desumibile dall'audit energetico rispetto ai consumi di energia primaria è compreso tra il 15% ed il 20%.
- Cb. Riduzione di Consumo di Energia desumibile dall'Audit energetico superiore al 20%. Investimenti che contribuiscono a ridurre i consumi energetici rispetto ai consumi di energia primaria. L'attribuzione della priorità si basa sul livello percentuale di riduzione dei consumi (uguale o superiore a 15%) così come desumibile dall'audit energetico rispetto ai consumi di energia primaria.
La priorità è attribuita se la riduzione di consumo di energia desumibile dall'audit energetico rispetto ai consumi di energia primaria è superiore al 20%.
- D. Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare nel raggio di 70 Km di distanza. La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo da trasformare proviene da contratti di conferimento stipulati con produttori di base il cui centro aziendale ricade a distanza di 70 Km dall'impianto di trasformazione.

La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo da trasformare proviene da contratti di conferimento stipulati con produttori di base il cui centro aziendale ricade a distanza di 70 Km dall'impianto di trasformazione (lunghezza effettiva del percorso).

- E. Adesione a Progetti Europei di efficienza energetica Adesione del beneficiario a progetti europei (come ad esempio: Sinergia-ENEA, ecc...) che abbiano come obiettivo quello di migliorare l'efficienza energetica delle PMI attraverso il trasferimento di modelli innovativi che permettano di ridurre i consumi energetici.

La priorità è attribuita al beneficiario che aderisce a progetti europei, in corso, che abbiano come obiettivo quello di migliorare l'efficienza energetica.

- Fa. Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico aziendale nelle aziende zootecniche. La priorità è attribuita nel caso in cui in cui si interviene su strutture dedicate all'allevamento animale o nel caso in cui l'ordinamento aziendale prevalente sia quello zootecnico.

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi di efficientamento energetico su strutture zootecniche dei comparti bovino (carne e latte), ovicaprino e bufalino sia in aziende specializzate sia in quelle in cui l'ordinamento zootecnico sia prevalente.

- Fb. Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nel settore ortofrutticolo. La priorità è attribuita nel caso in cui in cui si interviene su strutture destinate ad attività connesse alla filiera ortofrutticola o nel caso in cui l'ordinamento aziendale prevalente sia ortofrutticolo.

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi di efficientamento energetico su strutture destinate ad attività connesse alla filiera ortofrutticola oppure nel caso di aziende in cui l'ordinamento ortofrutticolo sia prevalente.

- Fc. Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nel settore vitivinicolo o olivicolo.

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi di efficientamento energetico su strutture destinate ad attività connesse alla filiera viticola od olivicola oppure nel caso di aziende in cui l'ordinamento viticolo od olivicolo sia prevalente.

- G. Contratti di fornitura/acquisto del prodotto nel medio periodo o certezza del conferimento. La priorità viene attribuita se, al momento della presentazione della domanda di sostegno, vengono presentati contratti di fornitura/acquisto per almeno due anni a decorrere dalla realizzazione del progetto stipulati secondo le normative vigenti o nel caso in cui il conferimento sia effettuato dagli stessi soci.

La priorità viene attribuita se vengono presentati i contratti di fornitura/acquisto per almeno due anni a decorrere dalla realizzazione del progetto stipulati a norma dell'Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27, oppure, se vengono presentati gli elenchi dei soci e le relative produzioni conferite, nel caso di Organizzazioni di Produttori o di cooperative o di consorzi di cooperative che abbiano adottato uno statuto o regolamento con vincolo di conferimento. Tali contratti devono coprire almeno il 60% della produzione totale annua da lavorare o da commercializzare. Si specifica che il livello del 60% va ricondotto alle produzioni lavorate riferite all'impianto interessato all'investimento programmato.

- H. Contratti di acquisto stipulati con OP riconosciute come definiti dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

La priorità viene attribuita se almeno il 60% della produzione totale annua da lavorare o da commercializzare proviene da contratti di conferimento stipulati con OP riconosciute. Si specifica che il livello del 60% va ricondotto alle produzioni lavorate riferite all'impianto interessato all'investimento programmato

- I. Sicurezza sul lavoro. Il punteggio viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente.

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente.

- L. Progetti dedicati al consolidamento e allo sviluppo di produzioni di qualità. La priorità è attribuita nel caso in cui la prevalenza, in termini quantitativi, del prodotto agricolo di base conferito sia ottenuto nell'ambito di un Sistema di Qualità Riconosciuta.

La priorità è attribuita nel caso in cui prevale la quantità conferita dei prodotti agricoli di base di qualità certificata (Biologico, DOP, DOC, IGP, STG) EC2797. La prevalenza è calcolata sulla quantità totale della materia prima oggetto dei contratti di conferimento o documentazione equipollente.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno 2 criteri di cui alla prima tabella del presente articolo. Per il calcolo del punteggio minimo non può essere utilizzato il punteggio del criterio 4.2.3.A relativo a Progetti inseriti in "Filieri organizzate".

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la Regione con atti dirigenziali, si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell'intero importo ritenuto ammissibile.

Non è consentita la reiterazione delle domande di aiuto.

Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del bando pubblico la Direzione Regionale competente può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente Euro **2.800.000,00**.

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ii. .

Entro i **quindici (15) giorni** successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area della competente Direzione Regionale predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato un **responsabile del procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;

- conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Tipologia di Operazione.

Nel caso in cui uno stesso soggetto partecipa contestualmente a bandi pubblici relativi a più "tipologie di operazione" della stessa sottomisura e l'esito delle istruttorie amministrative si conclude con l'ammissibilità di una o più delle domande di sostegno presentate e, nel contempo, con l'esclusione dal finanziamento di altre, lo stesso soggetto può, dopo aver ricevuto specifica comunicazione da parte della struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa:

- provvedere alla realizzazione di tutti gli investimenti programmati, sia di quelli ammessi e finanziati che di quelli ritenuti non ammissibili al finanziamento, senza in tal caso procedere ad alcuna revisione documentale. Rimane fermo l'obbligo di realizzare l'intero investimento inizialmente programmato;
- oppure, in alternativa,
- rivedere il progetto alla luce degli investimenti non finanziati procedendo alla riformulazione del piano di sviluppo aziendale, della relazione tecnica e della eventuale altra documentazione tecnica allegata. Il progetto revisionato sarà riesaminato dalle strutture istruttorie competenti;

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;

- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Tipologia di Operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l'Area Decentrata dell'Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **dieci (10) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il dirigente dell'ADA competente dovrà provvedere alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte e fornendo indicazioni per la proposizione, in unico grado, al dirigente sovraordinato per il ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito .

Il ricorso può essere proposto entro **trenta (30) giorni** dalla notifica dell'atto tramite PEC.

Ai fini dell'istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.

La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro **novanta (90) giorni** dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di operazione è attivato un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, ciascuna ADA, provvederà, comunque entro i sei mesi successivi all'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili. La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inserite nella graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo

provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di **sessanta (60) giorni** e **centoventi (120) giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

ARTICOLO 13 ***Provvedimenti di concessione***

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità, le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare almeno:

- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- i riferimenti dei vari atti procedurali;
- i dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili, distinti per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- le modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, accanti in corso d'opera o saldo finale;
- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- eventuali obblighi ed impegni aggiuntivi derivanti dalla partecipazione ad una "filiera organizzata" attivata nell'ambito della sottomisura 16.10;
- gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale e l'indicazione della loro durata;

- la tempistica di realizzazione ed il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- gli obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- gli obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- l'obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- l'obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro **trenta (30) giorni** dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità, o entro i **trenta (30) giorni** successivi alla scadenza dell'eventuale periodo concesso per l'acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA competente tramite PEC non oltre il **quindicesimo (15°) giorno** dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate non oltre i **trenta (30) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore.

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe, è così determinato:

- **12 mesi** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);

- **18 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori, che dovrà essere comunicata via PEC. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i **dodici (12) mesi** successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i

lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **trecentosessantacinque (365) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” alla DGR n. 147/2016

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro **dieci (10) giorni** lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti ed adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle “varianti in corso d'opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Per “categorie di spesa” si intendono le “tipologie di intervento”, nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l’articolazione del piano finanziario delle spese ammissibili riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L’ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.

L’ADA competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.



ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo "**Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**".

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, **la domanda di pagamento del saldo finale**.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori.

Nel caso di acquisti, la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i **dodici (12) mesi** successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La presentazione oltre i **sessanta (60 giorni)** di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo.

L'ADA competente, provvede, entro il termine massimo di **sessanta (60) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento ;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all'ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati .
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al

finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L’Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell’iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al **55%** del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati, il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti, anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato agli quelli i

effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Nel caso di parziali realizzazioni relative ad un investimento aziendale realizzato con più tipologie di operazione ed attivato con più domande di sostegno afferenti alla stessa sottomisura, per la verifica del lotto funzionale si fa riferimento alla funzionalità complessiva dell'investimento realizzato. Ne consegue che per la verifica del rispetto della percentuale minima di realizzazione, di cui al primo capoverso del presente paragrafo (55%), si fa riferimento all'investimento nel suo complesso e non al singolo intervento attivato con la specifica domanda di sostegno.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it>. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS".

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di gestione provvederà a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative a al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti. dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente "tipologia di operazione", ed è approvato dalla Giunta regionale.

Detto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni,

contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "tipologia di operazione", in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
 - cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
 - apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.
3. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare

maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno **prima di cinque (5) anni** a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ADA competente.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

1. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.
2. I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
3. Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre disposizioni

1. Errori palesi

1.1 Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

1.2 Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;

- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati

1.3 L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

2. **Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario**

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

3. **Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento**

- a) Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.
- b) Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
- c) La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

4. **Divieto di doppio finanziamento**

1. Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea;
2. Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

11. **Cessione di aziende**

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: “Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta”.

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunicati, entro il termine di **trenta (30) giorni**, all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro **trenta (30) giorni** dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
2. al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo “ Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. ai documenti “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese” e “Produzioni Standard” adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;

5. il documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato I della Det. n. G03871 del 18.04.2016” adottato con determinazione n. G06624 del 10/06/2016;
6. al documento “Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016” adottato con determinazione n. G07300 del 27/06/2016;
7. al documento: *“Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" – Tipologia di Operazione 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)". Adeguamenti e revisioni procedurali al bando pubblico per la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento. Testo consolidato. Proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno al 20 febbraio 2017.”* adottato con Determinazione n. G15354 del 19/12/2016;
8. al documento “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Determinazione n. G04422 del 29.04.2016 - Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” – Tipologia di Operazione 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)”. Presentazione informatica delle domande di sostegno” adottato con determinazione n. G08999 del 05.08.2016.
9. al documento “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio (Reg. CE n. 1305/2013, art. 17 e 19). Determinazioni nn. G03872/2016 (Mis.06,Sottomis.6.1), G04495/2016 (Mis.04, Sottomis.4.1, Tipologia Operaz.4.1.1), G04422/2016 (Mis.04, Sottomis.4.2, Tipologia Operaz.4.2.1) e loro ss.mm.ii. Proroga al 15 gennaio 2017 dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.” adottato con determinazione n. G10326 del 15/09/2016.

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.